Città di Sassuolo

# DETERMINAZIONE N. 133 del 25/03/2021

**Settore I - Servizi per la Persona**

**Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI SASSUOLO– RIPETIZIONE SERVIZI EX ART. 57 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS 163/2006 – RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA C/O NIDO D'INFANZIA S.AGOSTINO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – A.E 2020/2021**

Il Direttore

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. gen. 35817 del 27/09/2019, di affidamento della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore I "Servizi per la Persona" al sottoscritto dirigente Giuseppina Mazzarella, fino alla scadenza del mandato amministrativo;

Richiamate le norme, i decreti e le ordinanze emanati per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su scala nazionale;

Visti :

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 03 marzo 2021 che dispone, per i comuni della Provincia di Modena:
  - l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, collocando la Provincia di Modena in "zona rossa" dal 04 marzo 2021 al 21 marzo 2021;
  - lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per la prima infanzia e della scuola dell'infanzia per le giornate del 04 e 05 marzo 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 in vigore dal 06 marzo 2021 che, all'Art. 43, dispone che all'interno della "zona rossa" le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza, e prevede la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'Art. 2 del D. Lgs. 65/2017;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 12 marzo 2021 che ha disposto, a partire dal 15 marzo 2021 e per un periodo di quindici giorni, l'applicazione alla Regione Emilia-Romagna delle misure di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, inerenti le misure da adottare per le "zone rosse";
- il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 che ha disposto, a partire dal 15 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, ulteriori misure restrittive per i territori che vengono collocati nelle "zone gialle" e "zone arancioni" sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

Richiamati :

- la Legge Regionale n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”;
- la Direttiva Regionale in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, approvata con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017;
- il Decreto Legislativo n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Richiamato l’Articolo 48 del Decreto Legge n. 18/2020 , così come convertito dalla Legge n. 27/2020,che prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici causa dell’emergenza da Covid-49 le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni alternative in forme individuali domiciliari o a distanza, e che tali servizi sostitutivi siano resi avvalendosi del personale disponibile già impiegato nei servizi sospesi ;

Richiamato inoltre il “Protocollo di intesa provinciale per la riprogettazione dei servizi educativi nel periodo di sospensione delle attività educative per emergenza Covid-19”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2020, che prevede la possibilità di attuare forme di riprogettazione e di co-progettazione a distanza anche dei servizi educativi 0/3 anni in affidamento a terzi e in convenzione, oltre a quelli già in essere per i servizi comunali a gestione diretta, fino a quando i servizi dovranno essere prestati in modalità non in presenza, al fine di alleviare l’impatto traumatico che l’isolamento imposto dalle misure di contrasto della diffusione del virus COVID-19 può determinare, nonché assicurare la continuità di fornitura dei servizi educativi gestiti anche in forma indiretta ed in convenzione, formalmente riprogettati e rimodulati in accordo tra le parti, sulla base dei contratti e sulle convenzioni in essere, assicurando al contempo la tenuta del sistema di rete pubblico/privato dei servizi educativi per la prima infanzia ;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 16/04/2021 con la quale si è disposto, tra l’altro, con riferimento ad eventuali oneri incomprimibili e/o attività di riprogettazione durante il periodo di chiusura dei servizi educativi per la prima infanzia, l’applicazione del PROTOCOLLO DI INTESA provinciale per la riprogettazione dei servizi educativi nel periodo di sospensione delle attività educative per emergenza covid-19, approvato con Deliberazione G.C. n. 55 del 05/05/2020;

Richiamato inoltre il contratto Rep. n. 4171/2018 e ss.mm.ii avente ad oggetto “ Servizio di progettazione e gestione di servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassuolo – ripetizione servizi ex art. 57 comma 5 lett. B del D.lgs 163/2006” con il quale il Comune di Sassuolo ha affidato in appalto alla Ditta Domus Assistenza la gestione dei servizi educativi del Comune di Sassuolo, con riferimento ai nidi d’infanzia comunali ;

Vista la Det. 342/2020 con la quale si è provveduto al differimento dei termini del contratto fino al 31/12/2020 ;

Richiamata la Det. 702/2020 ad oggetto “Appalto della progettazione e festone dei servizi educativi per l’infanzia del Comune di Sassuolo di cui al contratto REP.3658/2016 e relativo rinnovo con contratto REP. 4171/2018- CIG 7567363180. Proroga tecnica.” Con la quale si è provveduto a disporre la proroga del contratto fino al 30/06/2021 e ad assumere i relativi impegni di spesa;

Richiamata inoltre la comunicazione, Prot. N. 8220 del 04/03/2021, con la quale il Comune di Sassuolo ha provveduto alla sospensione dei servizi educativi previsti dall’appalto in seguito alla sospensione dell’attività educativa in presenza, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ;

Ai sensi dell’Art. 308 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», stabilisce: “ Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. 2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali ;

Visto il Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 11/05/2016 il quale prevede che le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 continuano ad applicarsi a tutti gli affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice approvato con D.Lgs. 50/2016 (entrato in vigore il 19/04/2016) per i quali siano stati disposti: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari, ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche. Ciò in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;

Richiamato l'Art. 216 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce, tra l'altro: *"Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"*;

Richiamate :

- la Delibera A.N.A.C. N. 540 del 1/07/2020 (concernente i servizi di lavanolo) con la quale l'ANAC aveva ritenuto che la particolare situazione di emergenza costituisse *"presupposto idoneo a giustificare il ricordo ad una variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici "* . Anche nell'atto di segnalazione al Governo e Parlamento n. 7 dell'8 luglio 2020 , concernente la disciplina adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento, l'Autorità aveva indicato la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 come possibile risposta alle esigenze di adeguamento alle misure anti-contagio dei contratti già stipulati, efficaci ed in corso di validità.
- la Delibera n. 1022 del 25/11/2020 dell'ANAC ad oggetto " problematiche inerenti ai contratti aventi ad oggetto i servizi di ristorazione in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria " laddove stabilisce "…*L'obbligo di applicare per i servizi di ristorazione collettiva le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici. Ai fini della corretta definizione dell'oggetto della variante, è necessaria un'accurata verifica dell'impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette misure di prevenzione e contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto."*

Ritenuto pertanto applicabile in analogia l'Art. 311, del D.P.R. n. 207/2010 che prevede:

- al c. 2, che la stazione appaltante possa ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
  *a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;*
  *b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;*
  *c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.*
- al c. 4, che la stazione appaltante possa chiedere all'esecutore, nei casi sopra riportati: "una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore";

Ritenuto pertanto necessario procedere alla variazione contrattuale ex Art. 311, c. 2, D.P.R. n. 207/2010, poiché le prestazioni di cui al presente atto:
1. sono dovute a sopravvenute esigenze legislative per l'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti per la gestione dell'emergenza in corso;
2. sono dovute a cause impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto in essere;
3. sono dovute a eventi legati ai beni e luoghi nei quali si interviene, riguardando l'emergenza epidemiologica il contesto territoriale di riferimento e i servizi previsti dal contratto;
4. la variazione in aumento delle prestazioni non raggiunge il quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire;

Ritenuto opportuno procedere:

- alla co-progettazione e realizzazione di interventi a distanza conformi alle linee guida elaborate dal coordinamento pedagogico e consistenti in linea generale in attività di consulenza educativa e pedagogica rivolti ai genitori (attraverso sistemi di videoconferenza, telefono, social media…) realizzazione di Video (racconti, letture, laboratori, attività che solitamente accompagnano i bambini al nido..) e documenti da rendere disponibili alle famiglie (anche attraverso la pagina Facebook del Comune di Sassuolo dedicata ai nidi) per mantenere attivo il contatto e il dialogo tra educatrici, genitori , bambini e servizi , a produrre video e documenti illustrativi dei servizi e degli spazi da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo durante il periodo delle iscrizioni (in luogo dell'open day) e a partecipare (tramite sistemi di videoconferenze) ad incontri di programmazione e restituzione dei risultati organizzati dal coordinamento pedagogico distrettuale oltre che all'attività formativa in essere ;

Ritenuto opportuno, in linea con quanto già attivato presso i nidi d'infanzia a gestione diretta, all'attivazione dei servizi educativi a distanza, per i bambini frequentanti il nido d'infanzia S. Agostino, durante l'anno educativo 2020/2021 nell'ottica di una rimodulazione delle attività condotte in presenza prima dell'emergenza sanitaria in corso;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria conservate agli atti del Servizio Istruzione ed in particolare:

- la richiesta prot. N. 9400/2021 di co-progettazione dei servizi educativi presso il nido d'infanzia S. Agostino sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica Covid – 19;
- la nota assunta agli atti con prot. n. 9659/2021 con la quale la ditta Domus Assistenza ha comunicato la disponibilità all'effettuazione del servizio a distanza per gli utenti del Nido S. Agostino e contemporaneamente ha trasmesso la proposta di progetto conforme alle linee guida predisposte dal coordinamento pedagogico e del progetto educativo dell'anno educativo 2020/2021;

Visto "L'ACCORDO PER LA RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI C/O NIDO D'INFANZIA S. AGOSTINO PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19 – A.E. 2020/2021 " tra il Comune di Sassuolo e la Ditta Domus Assistenza soc. coop affidataria del servizio di progettazione e gestione dei servizi educatavi per la prima infanzia del Nido S. Agostino allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che Il corrispettivo settimanale riconosciuto alla ditta appaltatrice per le attività educative del progetto educativo a distanza presso il nido d'infanzia S. agostino, è stimato in € 3.675,375, oltre Iva in misura di Legge, mentre per l'attività di pulizia e sanificazione degli ambienti il costo complessivo è stimato in presunti € 2.316,60, oltre Iva in misura di Legge, già ricompresi negli impegni assunti con Det. 702 del 28/12/2020 ;

Considerato, inoltre, che la stima dei corrispettivi, così come contenuti nell'accordo allegato al presente atto;

Considerato, infine, che ai fini del perseguimento di buon andamento della pubblica amministrazione, per l'erogazione dei corrispettivi contenuti nell'accordo contenuto nel presente atto, la ditta si impegna a far pervenire alla stazione appaltante, una rendicontazione sull'andamento dell'attività educativa a distanza, comprendente le ore effettivamente svolte dal personale educatore e dal coordinamento pedagogico la descrizione delle attività svolte;

Considerato infine, che :

- la durata dell'accordo viene definita dal 15 marzo 2021 per tutte la durata della sospensione delle attività in presenza stabilite dalle autorità competenti;
- il progetto verrà automaticamente sospeso qualora sulla base della normativa nazionale e locale fosse possibile riprendere le attività in presenza. In quel caso verrà ripreso l'appalto nella sua modalità ordinaria (con le disposizioni e i relativi corrispettivi previsti dal capitolato e contratto vigente). Nessun corrispettivo, in questo caso, verrà riconosciuto dal Comune di Sassuolo una volta ripresa l'attività in presenza nell'ambito della progettazione prevista dalle disposizioni qui contenute;
- il presente accordo sarà applicato durante l'a.e. 2020/2021ogni qual volta venga disposta la sospensione delle attività in presenza per Covid-19 presso i servizi educativi per la prima infanzia ;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, e la deliberazione consiliare n. 59 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, con i relativi allegati e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 14.1.2020, con la quale sono stati approvati il piano esecutivo di gestione e il piano delle performances (P.E.G. E P.D.P.) anni 2020-2022 e s.m.i.;

Dato atto altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto, il sottoscritto Direttore del 1° settore esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ;

di dare atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo partecipate" che esprime il solo parere di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

quanto sopra ritenuto e premesso

**DETERMINA**

1. Di approvare, per le motivazione espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'accordo fra Comune di Sassuolo e Domus Assistenza per la riprogettazione dei servizi educativi per la prima infanzia per il periodo di sospensione delle attività educative a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 durante l'A.S. 2020-2021;

2. Di definire che la riprogettazione degli interventi educativi e le attività svolte dalla Ditta Domus Assistenza durante l'attuale situazione di emergenza costituiscono variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 311 del D.P.R n. 207/2010, stabilendo contestualmente che l'accettazione della variante da parte dell'appaltatore avverrà mediante sottoscrizione dell'accordo allegato al presente atto e che tale variante non altera la natura generale ed il contenuto sostanziale del contratto già sottoscritto tra le parti;

3. Di dare atto che la spesa, per gli interventi di cui trattasi, ammonta a presunti € 3.675,375 settimanali per le attività educative (oltre Iva in misura di Legge), mentre per l'attività di pulizia e sanificazione degli ambienti a presunti € 2.316,60, (oltre Iva in misura di Legge) e che, pur non essendo al momento determinabile la spesa totale poiché non è definibile la durata del periodo di sospensione delle attività scolastiche trova copertura negli attuali stanziamenti di bilancio e negli impegni di spesa già assunti con Det. n. 702 del 28/12/2020;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) ella Legge 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;

5. Di procedere alla pubblicazione ai sensi dell'art.1, comma 32, L.190/12 e ai sensi degli 23 e 37 del D.Lgs 14/3/13 n.33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

| E/U | Tipo E/U | Importo (€) | Voce di bilancio | Anno | Cod. Forn/Cli | Descrizione Fornitore/Cliente | C.I.G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Il Direttore
Giuseppina Mazzarella / INFOCERT SPA